

## CAPITOLO I

# FORME DI MANIFESTAZIONE E CONTESTO DELLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Forme di manifestazione dello sfruttamento lavorativo. – 2.1. Lo sfruttamento in agricoltura come paradigma. – 2.2. Variazioni sul tema. Le altre forme di manifestazione dello sfruttamento lavorativo: i “*bad job*” nel terziario e nella *gig economy*. – 2.3. Lo sfruttamento del lavoro intellettuale e il “lavoro gratuito”. – 3. Sui limiti del diritto penale quale strumento di contrasto del fenomeno dello sfruttamento lavorativo.

### 1. *Premessa*

L’atteggiamento del diritto penale nei confronti del lavoro è tradizionalmente stato improntato a un certo distacco. Già nella relazione di Zanardelli al progetto del 1897 per il nuovo codice penale si legge che il lavoro è «una merce della quale, come di ogni altra, è lecito disporre a piacimento, quando si faccia uso del diritto proprio senza ledere il diritto altrui»<sup>1</sup>. Era in quegli anni dominante l’orientamento liberale che assegnava preminenza assoluta ai principi dell’individualismo, della parità formale e della incondizionata libertà dell’individuo e del capitale. Sicché, anche il lavoratore era da considerarsi proprietario delle sue energie e ne disponeva liberamente sul mercato sulla base dello schema della *locatio operis*.

Né può dirsi che la codificazione del 1930 abbia impresso un cambio di direzione. L’attenzione alle vicende dei lavoratori era limitata

---

<sup>1</sup> Cfr. G. CRIVELLARI, *Il codice penale per il regno d’Italia*, V, Torino, 1893, 698. Più in generale, sulla parabola della concezione mercantilistica del lavoro, cfr. C. BUZZACCHI, *Il lavoro. Da diritto a bene*, Milano, 2019, *passim*; M. GRANDI, “*Il lavoro non è una merce*”: una formula da rimeditare, in *Lav. dir.*, 1997, 558 ss.; R. HYMAN, *Il futuro del principio “il lavoro non è una merce” tra mercato e stato sociale*, in *Dir. rel. ind.*, 2007, 988 ss.

solo alle disposizioni concernenti la rimozione o omissione di cautele sul lavoro<sup>2</sup> e la proibizione dello sciopero<sup>3</sup> (queste ultime ricalibrate dalla Corte costituzionale per renderle compatibili col nuovo assetto assiologico scolpito dalla Carta fondamentale<sup>4</sup>).

Successivamente, venuta a maturazione nel «secolo del lavoro»<sup>5</sup> una nuova sensibilità, anche dietro l'impulso innovatore dei principi costituzionali, ha cominciato a distinguersi una specifica area del diritto penale, a cui è stata appunto assegnata l'etichetta di «diritto penale del lavoro»<sup>6</sup>. Si tratta un *corpus* eterogeneo di norme<sup>7</sup>, dapprima incentrato prevalentemente sugli aspetti sanzionatori della disciplina lavoristica e sulla violazione degli obblighi previdenziali o assicurativi, e successivamente sviluppatosi intorno alla esigenza di contenere il rischio e di tutelare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

In tutti casi, si trattava di norme a carattere sanzionatorio che trovavano la propria giustificazione nella esigenza di garantire effettività ad altre norme (quelle lavoristiche) o in quella di bilanciare la li-

<sup>2</sup>La fattispecie, prevista dall'art. 437 c.p., a lungo dimenticata e sepolta «sotto una pesante coltre di silenzio» (così F. BRICOLA, *La responsabilità per il tipo e per il modo di produzione*, in ID., *Scritti di diritto penale*, a cura di S. Canestrari-A. Melchionda, Milano, 1997, 1231) è stata oggetto di una vera e propria «riscoperta» da parte della giurisprudenza: cfr., in proposito, S. TORDINI CAGLI, *I delitti di comune pericolo*, in AA.VV., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, 2019, 255.

<sup>3</sup>Cfr. gli artt. 502 ss. c.p. Sempre attuali in materia restano le riflessioni di G. GUIGNI, *La lotta sindacale nel diritto penale*, Milano, 1951.

<sup>4</sup>Per una ricognizione degli interventi della Consulta sugli articoli del codice penale riguardanti l'esercizio del diritto di sciopero cfr. G. CONTI, *Lo sciopero nelle decisioni della Corte costituzionale*, in *Mass. giur. lav.*, 1975, 659 ss. V. inoltre le brevi notazioni di A. PACE, *Spunti per una delimitazione costituzionale dello sciopero*, in *Giur. cost.*, 1964, 1437 ss. a commento di Corte cost. 13 dicembre 1962, n. 123.

<sup>5</sup>Non può in proposito non farsi riferimento a A. ACCORNERO, *Era il secolo del lavoro*, Bologna, 2000.

<sup>6</sup>Cfr. T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, in *Enc. dir. - Agg.*, vol. I, Milano, 1997, 539 ss.; ID., *Diritto penale del lavoro*, Padova, 1983. Più di recente, cfr. S. CASTRONUOVO-F. CURI-S. TORDINI CAGLI-V. TORRE-V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino 2019; A. MORRONE, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 2019.

<sup>7</sup>Per una ricostruzione dell'ampia congerie di norme penali sparse nella disciplina lavoristica, cfr. AA.VV., *Diritto penale del lavoro*, a cura di A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Torino, 2015, *passim*.

ceità di attività rischiose con l'introduzione di tutele che preservasse la salute dei lavoratori<sup>8</sup>. Da un punto di vista penalistico, dunque, il lavoratore assume rilevanza non in quanto tale ma, indirettamente, nell'ambito della regolamentazione delle attività produttive e d'impresa. La chiave di lettura prevalente è quella economica, che stenta a liberarsi delle vischiosità della concezione mercantilistica della forza lavoro. Ne è riprova il fatto che la fonte di legittimazione costituzionale del diritto penale del lavoro tende ad essere rintracciata dalla dottrina<sup>9</sup> nell'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui, nel sancire la libertà di iniziativa economica, esplicitamente puntualizza che l'impresa non può essere esercitata secondo modalità che possano «recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

In questa posizione interstiziale di argine agli eccessi del liberismo economico, la disordinata congerie di norme concernenti la tutela penale del lavoro ha finito col costituire una «provincia del nostro ordinamento»<sup>10</sup> per lo più disertata dagli studiosi e in cui «trova ospitalità la cattiva coscienza dell'ordinamento, cattiva perché falsa e falsa perché assume lo scarto tra norma scritta e realtà effettuale come un dato permanente con radici strutturali»<sup>11</sup>. A questo stratificato sistema di norme, «imponente e farraginoso, ma sostanzialmente innocuo»<sup>12</sup>, ha fatto riscontro una considerevole opera di supplenza giudiziaria, che si è fatta carico della tutela della sicurezza dei lavoratori ricorrendo alle classiche figure delle lesioni e dell'omicidio, non senza alcune forzature della grammatica degli istituti e delle categorie penalistiche<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> L'«accessorietà» di queste norme penali si evince già a partire dalla tecnica di normazione «a struttura sanzionatoria» adottata dal legislatore, in cui il precetto e la sanzione sono dislocati in luoghi diversi della norma: nel senso che le «norme-sanzione» assumono generalmente un ruolo di chiusura all'interno dei vari provvedimenti legislativi in cui sono contenute, facendo rinvio espresso a svariate «norme-precetto» disseminate all'interno del testo legislativo. Cfr. D. CASTRONOVO, *Le fonti della disciplina penale sulla sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, in AA.VV., *La sicurezza sul lavoro. Profili penali*, cit., 31.

<sup>9</sup> Cfr. D. PULITANO, *Inosservanza di norme di lavoro*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 65.

<sup>10</sup> U. ROMAGNOLI, *Illeciti in materia di lavoro e nuove prospettive sanzionatorie*, in *Riv. giur. lav.*, 1977, 351.

<sup>11</sup> U. ROMAGNOLI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>12</sup> T. PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, cit., 207.

<sup>13</sup> Cfr. di recente, S. TORDINI CAGLI, *La controversa relazione della sanzione*

Ma tralasciando adesso di occuparci delle virtù e dei limiti del diritto penale del lavoro, il dato che qui interessa registrare è che in nessun caso la sanzione ha il significato di proteggere in modo diretto la persona del lavoratore e la sua dignità, la cui tutela costituisce una sorta di esternalità positiva del sano e corretto funzionamento delle libertà economiche. Il solo caso in cui, in questa fitta boscaglia di norme e sanzioni, esplicitamente il legislatore prende di mira la tutela «della libertà e dignità del lavoratore» va ricercato nello Statuto dei lavoratori, che all'art. 38 contempla una fattispecie contravvenzionale che punisce, alternativamente con l'arresto o con l'amenda, la violazione dei principi sui controlli diretti sul lavoratore e le condotte discriminatorie connesse all'adesione o alla mancata adesione a determinate associazioni sindacali<sup>14</sup>.

Ben poca cosa, insomma, rispetto all'impegno che la Costituzione assegna all'ordinamento di tutelare «il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35).

Per un approccio che mettesse al centro la persona e la dignità del lavoratore – a prescindere da qualsiasi strumentalità rispetto al ciclo produttivo – si è dovuto giungere fino al 2011<sup>15</sup>, con l'introduzione nel codice penale del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nonostante i numerosi difetti della fattispecie, sui quali ci si soffermerà nel prosieguo, può sin d'ora rilevarsi che il radicale cambio di prospettiva manifestatosi nella tutela della persona che lavora costituisce una vera e propria rivoluzione copernicana. Sicché si comprende come mai la riforma sia stata salutata nella relazione del Massimario della Cassazione come un intervento destinato a colmare «una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro»<sup>16</sup>. Ed in effetti, dinanzi ad un fenomeno dalle

---

*penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste*, in *Lav. dir.*, 2017, 617; nonché G. MORGANTE, *Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2010, 3219.

<sup>14</sup> Più diffusamente, cfr. F. PEDRAZZI, *La tutela penale della libertà e dignità del lavoratore*, in AA.VV., *I reati sul lavoro*, a cura di L. Miani-F. Toffoletto, Torino, 2019, 331 ss.; M. ARENA-S. CUI, *I reati sul lavoro*, Milano, 2012, 211 ss.

<sup>15</sup> Inserito nel codice penale dall'art. 12 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

<sup>16</sup> In tal senso, testualmente, la Relazione n. III/11/2011 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, espressione ripresa da Cass. pen. 27 marzo 2014, n. 14591, Stoican, in *Foro it.*, 2014, 6, II, 331.

dimensioni imponenti, che solo nel comparto agricolo coinvolge ogni anno centinaia di migliaia di lavoratori<sup>17</sup>, l'attenzione del legislatore appare certamente tardiva<sup>18</sup>.

## 2. Forme di manifestazione dello sfruttamento lavorativo

Gli studi sullo sfruttamento lavorativo hanno tradizionalmente riguardato il settore agricolo e, anche nell'introduzione della fattispecie penale, il legislatore sembra averlo assunto a paradigma, come testimoniato tanto dalla prima versione del reato del 2011, evidentemente ritagliata intorno alla figura del caporale che recluta i braccianti, quanto da quella del 2016, introdotta con una legge recante, appunto, «disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero, dello sfruttamento in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo».

Con questo *imprinting*, la norma fatica a liberarsi dell'etichetta di "legge contro il caporalato". La formula è evocativa e certamente efficace, ma in qualche modo ha finito col comportare una sorta di ipoteca ermeneutica sulla fattispecie, legata com'è all'immagine di comportamenti interpositori e di grave sfruttamento diffusi principalmente nelle campagne del meridione. A ben vedere, invece, la struttura della disposizione è articolata in modo da dar copertura ad uno spettro di comportamenti di prevaricazione e di abuso nei confronti

---

<sup>17</sup> Stando alle stime diffuse dalle organizzazioni sindacali e di volontariato, nel nostro Paese il numero di persone costrette in condizioni di lavoro prossime alla schiavitù si aggira intorno alle 400.000, con punte ancora maggiori nella stagione estiva, durante la quale aumenta il fabbisogno di manodopera legato ai cicli del settore agricolo: cfr. AA.VV., *Agromafie e caporalato. Quarto rapporto*, a cura dell'Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL, Roma, 2018. Risulta inoltre che ancora oggi lo sfruttamento dei lavoratori agricoli genera un volume d'affari di oltre cinque miliardi l'anno, circa un quinto di quanto non renda l'intera filiera, con 1,8 miliardi di evasione contributiva (AA.VV., *Agromafie e caporalato. Terzo rapporto*, a cura dell'Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL, Roma, 2016).

<sup>18</sup> La consistenza del fenomeno peraltro era tutt'altro che sconosciuta alla politica, essendo esso addirittura stato oggetto a più riprese di inchieste parlamentari. Tralasciando per adesso le inchieste risalenti al periodo post-unitario condotte dai senatori Sonnino e Jacini (sulle quali cfr. in generale A. PROSPERI, *Un volgo disperso. Contadini d'Italia nell'Ottocento*, Torino, 2019, 249 ss.), cfr., di recente la *Relazione sui risultati parziali dell'inchiesta*, febbraio 1996, consultabile sul sito [www.senato.it](http://www.senato.it).

dei lavoratori assai più ampio e che va ben al di là dei contesti rurali e delle aree meno sviluppate del Paese. Allargando appena un po' lo sguardo, infatti, ci si rende immediatamente conto che lo sfruttamento del lavoro costituisce un fenomeno trasversale non limitato a uno specifico settore produttivo. Da anni, infatti, gli studi sociologici hanno gettato luce su forme di «super-sfruttamento in ambiente urbano»<sup>19</sup> non meno rilevanti, per intensità e per dimensione, di quello delle campagne.

In generale, può dirsi che i sistemi lavorativi<sup>20</sup> che maggiormente espongono i lavoratori al rischio di sfruttamento sono il *lavoro razionalizzato* e i lavori a qualificazione medio-bassa e ad alta intensità di manodopera (c.d. *labour intensive job* o *low-skill job*).

Nel primo caso, si tratta di lavori strettamente vincolati da fattori tecnici e organizzativi, non di rado sovrappoventisi, come la precisa descrizione delle mansioni, il ritmo lavorativo imposto dalle macchine, dalle pressioni del cliente o dal flusso produttivo, nonché controllato dai capi, con o senza l'ausilio di tecnologie informatiche. È il lavoro tipicamente diffuso, oltre che in molti comparti dell'industria manifatturiera dov'è nato, nei *call centers*, nella ristorazione rapida, nell'agro-alimentare, nei centri dell'*e-commerce* dediti al trattamento informativo e fisico degli ordinativi, nel trasporto su strada, nell'aggiornamento in tempo reale di siti web.

I *labour intensive jobs* sono invece lavori non razionalizzati né razionalizzabili con le tecniche dell'organizzazione scientifica del lavoro, nonché poco suscettibili di monitoraggio continuo con mezzi tecnologici o umani. Sono i lavori tipici, tra i tanti, delle costruzioni stradali, del facchinaggio, della gestione alberghiera, delle cucine dei ristoranti, delle attività di sicurezza, di guardiania e portierato, delle imprese di pulizia, degli aiuti infermieri, della cura alla persona, della raccolta e del confezionamento di prodotti agricoli, dei mercati generali delle grandi città, degli addetti ai parchi tematici, dei servizi a eventi e concerti, del volantinaggio, della grande distribuzione. Sono attività che si caratterizzano per una domanda di lavoro a bassa qualificazione – non di rado soggette a forte ciclicità o stagionalità – che

<sup>19</sup> A. VIOLANTE, *Super-sfruttamento in ambiente urbano. Lo stato dell'arte*, in AA.VV., *Quasi schiavi. Paraschiavismo e super-sfruttamento nel mercato del lavoro del XXI secolo*, a cura di E. Nocifora, Santarcangelo di Romagna, 2014, 19.

<sup>20</sup> Tassonomia mutuata da L. GALLINO, *Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità*, Roma-Bari, 2007, 87 ss., che a sua volta riformula la schematizzazione di S.A. HERZENBERG-J.A. ALIC-H. WIAL, *New rules for a new economy. Employment and opportunity in postindustrial America*, Ithaca-London, 1998.

determina una vigorosa tendenza alla compressione dei salari e una altissima fungibilità della manodopera, a sua volta implicante un bassissimo potere contrattuale del lavoratore. Tanto nell'agricoltura, quanto nel terziario, si tratta in genere di tipi di attività che, per le loro caratteristiche intrinseche, rendono le condizioni quotidiane dei lavoratori piuttosto penose<sup>21</sup>. Da un lato, gli orari di lavoro tendono ad essere "destrutturati", variabili e prolungati, soprattutto nelle attività con variabilità giornaliera, settimanale e stagionale. Dall'altro, gli ambienti di lavoro sono spesso sfavorevoli, poco protetti, esposti al rumore, a sbalzi termici. Se, guardando quantomeno alla galassia dei c.d. *service worker*, il lavoro può non richiedere un elevato sforzo fisico in senso proprio, le attività svolte non di rado sono comunque fisicamente molto impegnative: sol per fare degli esempi, i prolungati periodi in piedi, il sostenuto andirivieni sollevando pesi, il continuo rispondere alle richieste dell'utenza richiedono comunque una certa capacità di sopportare lo sforzo e la fatica. Per tali ragioni i lavori manuali del terziario sono classificati come "cattivi lavori" (*bad jobs*), espressione delle "tre D" (*dirty, dangerous, demanding*)<sup>22</sup>.

### 2.1. Lo sfruttamento in agricoltura come paradigma

Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, come si accennava, presenta caratteri archetipici che hanno accompagnato l'evoluzione della disciplina penalistica di contrasto. L'approccio comune tende metonimicamente identificare lo sfruttamento del lavoro bracciantile col fenomeno del caporalato<sup>23</sup>, spesso sovrapponendo e confondendo

---

<sup>21</sup> I. FELLINI, *Il terziario di consumo. Occupazione e professioni*, Roma, 2017, 168.

<sup>22</sup> Più diffusamente, cfr. I. FELLINI, *op. ult. cit.*, 143, e A. ACCORNERO, *Il lavoro*, in *Enciclopedia italiana*, VI Appendice, Roma 2000, che ricordano come, ponendo l'accento sull'impostazione marcatamente routinaria, queste occupazioni non qualificate – ma anche alcune professioni meno qualificate della vendita – sono state definite *McJob*, per analogia rispetto all'organizzazione lavorativa della celebre catena di *fast food* americana, perlopiù incentrata sulla ordinata successione di compiti molto semplici e ripetitivi.

<sup>23</sup> «Sul piano dell'opinione pubblica la parola caporalato è riduttivamente adoperata come sinonimo di sfruttamento. In verità lo sfruttamento dei braccianti ha un campo d'azione e di intervento molto più vasto, e una gradazione talmente complesse da generare numerose forme di lavoro grigio sottopagato. Il caporalato è più un dispositivo predisposto per favorire lo sfruttamento su tempi lunghi. In sociologia della devianza e del lavoro il caporalato si può definire come un fenomeno criminale a tutti gli effetti, partorito da un più generico dispositivo di as-

le due parole. Tale sovrapposizione terminologica e concettuale – lo si vedrà meglio nel prosieguo – ha comportato alcune difficoltà nel mettere a fuoco il fenomeno e notevoli ritardi nella predisposizione di norme preventive e repressive efficaci.

A ben vedere, il sostantivo “caporalato” si riferisce più specificamente all’attività di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori<sup>24</sup>. Per questa attività di intermediazione, generalmente, il caporale trattiene per sé<sup>25</sup> parte cospicua della già bassa remunerazione destinata ai lavoratori, con quote che raggiungono anche il 60% della paga giornaliera<sup>26</sup>. Spesso, oltre alla intermediazione in senso stretto, al caporale è altresì affidata l’organizzazione, la direzione e la sorveglianza della manodopera reclutata sia sul piano logistico (vitto, alloggio, trasporto, contatti con la madrepatria), sia sul versante operativo, organizzando, dirigendo e sorvegliando le squadre e le lavorazioni.

L’organizzazione del lavoro di coltivazione delle campagne tramite caporali o “curatoli”<sup>27</sup> non costituisce certo una novità di questi anni, ma è vecchia di qualche secolo<sup>28</sup>. Nelle grandi inchieste cono-

sogettamento della manodopera che trova in alcune regioni italiane un suo precipuo radicamento culturale e materiale». Così L. PALMISANO, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, in AA.VV., *Agricoltura senza caporalato*, a cura di F. Di Marzio, Roma, 2017, 17.

<sup>24</sup> Cfr. *Vocabolario della lingua Italiana Treccani*, Roma, 1985: «Forma illegale di reclutamento e organizzazione della mano d’opera, spec. agricola, attraverso intermediari (caporali) che assumono, per conto dell’imprenditore e percependo una tangente, operai giornalieri, al di fuori dei normali canali di collocamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali».

<sup>25</sup> Il salario è generalmente corrisposto dal datore di lavoro in contante al caporale e non ai lavoratori. Cfr. D. PERROTTA, *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico*, in AA.VV., *Leggi, migranti, e caporali. Prospettive critiche di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, a cura di E. Rigo, Pisa, 2015, 27.

<sup>26</sup> Cfr. *Agromafie e caporalato. Quarto rapporto*, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL, Roma, 2018.

<sup>27</sup> Nelle Puglie, e in generale nel meridione, colui che si occupava della gestione e del coordinamento dei contadini, «ispettore di tutti i lavori e di tutta l’economia del podere»: cfr. L. GRANATA, *Economia rustica per lo Regno di Napoli*, Napoli, 1835, 128. Descritti più esplicitamente da L. PIRANDELLO (che li chiama anche «castaldi» o «soprastanti») nel più verista dei suoi romanzi come «feroci aguzzini al servizio dei padroni» (*I vecchi e i giovani* (1913), in *Pirandello. Tutti i romanzi. I Meridiani*, vol. II, a cura di G. Macchia, Milano, 1973, 175).

<sup>28</sup> Cfr. D. PERROTTA, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, in *Meridiana*, n. 79, 2014, 193 ss.

scitive<sup>29</sup> svolte dal Parlamento nel periodo post-unitario emerge chiaramente come in vaste aree rurali del nascente Stato intere schiere di braccianti agricoli<sup>30</sup> fossero gestite da caporali. Gli atti della *Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola* presieduta dal sen. Stefano Jacini, pubblicati fra il 1881 e il 1886, raccontano della estrema debolezza degli operai avventizi o giornalieri, per i quali la possibilità di lavoro non superava i duecento giorni l'anno ed era subordinata all'andamento delle coltivazioni e all'entità del raccolto<sup>31</sup>. Il compenso era a giornata e assai modesto, determinato dalla trattativa tra il fattore o il proprietario del fondo e il caporale, il quale riteneva per sé una parte cospicua del denaro pattuito come salario giornaliero del lavoratore<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Sulla rappresentazione del mondo contadino nelle inchieste agrarie della seconda metà dell'ottocento si veda il ricchissimo lavoro di A. PROSPERI, *Un volgo disperso*, cit., in particolare a partire da p. 249.

<sup>30</sup> Riportavano L. FRANCHETTI-S. SONNINO nella loro *Inchiesta in Sicilia* (1886, qui citata nella versione pubblicata dall'editore Vallecchi, Firenze, 1974, 50), che «la mattina prima dell'alba, si vede riunita in una piazza di ogni città una folla di uomini e di ragazzi, ciascuno munito di una zappa: è quello il mercato del lavoro, e sono quelli tutti lavoratori, che aspettano chi venga a locare le loro braccia per la giornata o per la settimana. Se piove o se la stagione è minacciosa, la giornata è perduta, e ciò anche se più tardi il cielo si rasserena; il che dipende specialmente dalle grandi distanze che debbono per lo più percorrere per recarsi al luogo del lavoro».

<sup>31</sup> Cfr. gli *Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, XI, Roma, 1883, 786: «le condizioni poco fortunate di queste classe di lavoratori dipendono da quelle dell'agricoltura, le quali, essendo così elementari e poco progredite, non abbisognano che di pochissimo lavoro e in epoche determinate e brevi. Non essendovi richiesta permanente di lavoro, né questo essendo sufficientemente retribuito, al classe degli operai che non ha alcun contratto stabile si trova necessariamente ridotta ad una vita incerta, misera e quindi incapace di risparmi, e perciò di migliorare la propria educazione, e la propria sorte, esposta invece a tutti gli stenti, le privazioni e le tentazioni che ne conseguono» (Relazione del commissario Francesco Nobili Vitelleschi, senatore del Regno sulla V Circoscrizione, province di Roma, Grosseto, Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro).

<sup>32</sup> Cfr. gli *Atti della Giunta per la inchiesta agraria*, cit., 720, dove si prendeva atto che «[i] contratti non avvengono mani tra il proprietario o il fittaiuolo e i coltivatori, ma bensì si fanno con l'intermezzo di intraprenditori speciali conosciuti sotto il nome di caporali. I coltivatori giornalieri ed avventizi [...] che si applicano ai lavori di coltivazione, generalmente si aggruppano per compagnie: le quali prendono il nome di *scelte*, *bastarde*, e di *monelli*, secondo che sono composte o solamente di abili e robusti lavoratori, ovvero di uomini e donne egualmente, o, in ultimo, di fanciulli. I componenti di ciascuna di queste ricevono un salario diverso, che oscilla fra i venticinque soldi per i migliori lavoratori e dieci per i fanciulli. Il

Spesso, allora, i caporali erano essi stessi lavoratori che riuscivano a imporre la propria supremazia e a prepotere sugli altri e che in questo modo riuscivano a procurarsi «non di raro larghi guadagni», per poi tornare a «godere della conquistata agiatezza nei villaggi nativi»<sup>33</sup>.

Se, anche grazie ad una rappresentanza collettiva molto strutturata e presente<sup>34</sup>, specie nel secondo dopoguerra, il mondo contadino aveva quantomeno maturato una sua coscienza di classe<sup>35</sup> che consentiva di attivare strumenti di difesa e di raggiungere l'opinione pubblica con le proprie denunce e rivendicazioni, a ridosso degli anni '80 del secolo scorso le grandi trasformazioni del mondo agricolo hanno determinato una inversione di tendenza e una recrudescenza delle forme violente di caporalato, in cui «il profilo dello sfruttamento del lavoro altrui e della ricerca del massimo profitto a scapito del lavoratore diviene del tutto preponderante rispetto alla funzione di organizzazione e gestione della forza lavoro»<sup>36</sup>.

Due le spinte alla base di tale trasformazione.

In primo luogo, l'assetto produttivo agricolo è stato trasfigurato

proprietario contratta con i caporali per una o più compagnie di una data qualità e per dati lavori con quota fissa per ciascuna giornata utile di lavoro. Il caporale, alla sua volta, fa contratti speciali con i lavoratori a condizioni diverse da quelle che esso ha fatto con il fittaiuolo o proprietario e lucra sulla differenza; differenza che non di rado raggiunge sopra ogni giornata di ogni operaio, almeno dei migliori, i cinque o sei soldi. Il caporale inoltre sopra questo stesso salario che paga ai lavoratori, non di raro lucra di nuovo mediante le anticipazioni e le forniture, le quali non riescono perciò meno utili in certi casi ai lavoratori stessi che male si provvederebbero altrimenti. [...] Questo lavoratore, che pur dimora sopra queste terre, che ne hanno così gran bisogno, non è usufruito che per poche giornate, e per queste mal pagato, il resto del suo tempo è perduto per lui come per la terra. E di tutti questi uomini che passano da secoli sopra queste lande deserte, non rimangono altre tracce che le vittime seminate sul loro cammino».

<sup>33</sup> *Atti della Giunta per la inchiesta agraria*, cit., 789.

<sup>34</sup> Per una panoramica storica, cfr. S. MUSSO, *Storia del lavoro in Italia dall'unità ad oggi*, 2<sup>a</sup> ed., Venezia, 2011, 119 ss.

<sup>35</sup> Emancipandosi dalla dimensione «classe oggetto» (espressione utilizzata da P. BOURDIEU, *La paysannerie. Une classe object*, in *Actes de la recherche en sciences sociales*, 1977, 1 ss., per indicare la condizione di subalternità di una classe di individui sempre oggetto di rappresentazione da parte di altri, sostanzialmente cancellata dalla cultura dominante perché priva dei mezzi per farsi conoscere).

<sup>36</sup> M. LOMBARDO, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dig. disc. pen.*, VII agg., Torino, 2013, 357 ss. Evidenzia il mutamento dello schema del caporalato nel settore agricolo anche L. PALMISANO, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, cit., 17 ss.

dall'affermarsi – a livello globale – di meccanismi allocativi fondati sulle cosiddette “catene di valore” o “filiere”<sup>37</sup>. Questa nuova struttura organizzativa della produzione e della distribuzione dei prodotti agroalimentari ha radicalmente mutato i rapporti tra le parti, connotati adesso da un netto sbilanciamento di potere contrattuale tra la distribuzione e i propri fornitori. Oggi è la grande distribuzione organizzata (GDO) che determina i prezzi di mercato del prodotto: il modello di approvvigionamento adottato, detto di “coordinamento verticale”<sup>38</sup>, prevede che i *player* della GDO scavalchino i tradizionali canali di distribuzione (i mercati generali) e instaurino relazioni dirette con la base produttiva, attraverso forme di “agricoltura a contratto” (o “*contract farming*”). Lungi dal costituire un’opportunità, tuttavia, l’inserimento in filiera ha rappresentato per il comparto una sorta di scacco: detenendo la parte preponderante delle quote di mercato<sup>39</sup>, la GDO rappresenta l’unica possibilità per gli agricoltori di piazzare il proprio prodotto, che pertanto si trovano ad accettare le condizioni imposte, oltre un rigido e serrato sistema di controllo sulla produzione, sui tempi e sulle modalità di consegna<sup>40</sup>.

Il sacrificio richiesto agli imprenditori agricoli, che costituiscono appunto il primo anello della catena del valore, è tale da rendere in molti casi la produzione tendenzialmente antieconomica, se non al prezzo di comprimere oltremisura l’unico costo ancora nella disponibilità del produttore: la forza lavoro<sup>41</sup>. Il risultato è che una delle prin-

---

<sup>37</sup> Cfr. I. CANFORA, *La filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.*, 2018, 259 ss.; G. MARTINO, *Una riflessione sulle filiere di valore e sul lavoro gravemente sfruttato in agricoltura*, in *Agromafie e caporalato. Quarto rapporto*, cit., 117 ss. cui si rinvia anche per i riferimenti bibliografici.

<sup>38</sup> Cfr. I. CANFORA, *La filiera agroalimentare*, cit., 268.

<sup>39</sup> Secondo i dati messi a disposizione da FEDERDISTRIBUZIONE, l’organismo di rappresentanza della distribuzione moderna, la GDO occupa circa il 70,5% delle quote dell’intero mercato agro-alimentare (cfr. il dossier *Dati 2019. Mappa del sistema distributivo italiano*, 17 luglio 2020, disponibile sul sito [federdistribuzione.it](http://federdistribuzione.it)).

<sup>40</sup> Per uno sguardo di sintesi su queste modalità di organizzazione del lavoro agricolo, schiacciato fra GDO e caporalato, cfr. il libro-inchiesta di A. MANGANO, *Lo sfruttamento nel piatto*, Roma-Bari, 2020.

<sup>41</sup> La disponibilità di una forza lavoro sottopagata è tristemente diventata una vera e propria «necessità strutturale» per la sopravvivenza di molte attività agricole, «visto che il modello californiano di coltivazioni intensive basate soprattutto sull’uso di lavoratori immigrati sta diventando largamente prevalente nelle economie sviluppate» (C. BONIFAZI, *L’immigrazione straniera in Italia*, Bologna, 1998, 189).

cipali strategie messe in atto dagli agricoltori del comparto ortofrutticolo sembra essere quella di «esternalizzare la gestione di manodopera ai cosiddetti “caporali”, ai quali affidare il compito di procurare una forza lavoro quanto più possibile disciplinata e pronta all’uso nei periodi di maggior bisogno»<sup>42</sup>.

Questo mutamento ha assunto forme croniche con il considerevole incremento dell’afflusso migratorio degli ultimi decenni del Novecento<sup>43</sup>, quando i caporali hanno trovato negli stranieri appena arrivati in Italia un enorme bacino di manodopera, composto da persone particolarmente vulnerabili, con grande bisogno di lavorare e disposte a sopportare incarichi di fatica sottopagati<sup>44</sup> senza protestare. Il bracciantato è diventato dunque una delle principali “occupazioni di ingresso” nel mercato del lavoro degli stranieri, che nell’ultimo decennio sono diventati un elemento imprescindibile della nostra agricoltura<sup>45</sup>. La globalizzazione dei flussi migratori e l’aumento del fabbisogno del lavoro sfruttato hanno dunque «resuscitato la figura del caporale», trasformandola non di rado in un «terminale locale di ben più organizzati sistemi di trasferimento coatto di esseri umani verso l’Italia»<sup>46</sup>. Non si tratta, beninteso, solo di clandestini provenienti dal

<sup>42</sup> L. SALVIA, *I caporali e il loro ruolo nella filiera agroalimentare del Basso Lazio: oltre la criminalizzazione*, in *Sociologia urbana e rurale*, 2020, 110-111. In un suo recente studio G. TRIA (*Lavoro irregolare, lavoro transnazionale e immigrazione*, in AA.VV., *Agricoltura senza caporalato*, cit., 87 ss.) rileva come l’ingresso nel nostro paese di immigrati più propensi ad accettare lavoro sottopagato e con alto tasso di sfruttamento sia stato incentivato da una «crescente domanda di lavoro meno retribuito o di sostituzione di lavoro regolare con lavoro irregolare».

<sup>43</sup> L. PISACANE, *I lavoratori immigrati nell’agricoltura italiana: fonti e numeri*, in AA.VV., *Agromafie e caporalato. Quarto rapporto*, cit., 59 ss.

<sup>44</sup> È dimostrato che il costo della manodopera straniera è inferiore del 27,2% rispetto a quella locale: cfr. W. CHIAROMONTE, «Cercavamo braccia, sono arrivati uomini». *Il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.*, 2018, 324.

<sup>45</sup> Si stima che nel settore agricolo i lavoratori stranieri costituiscano oggi circa un quarto del totale della manodopera. Cfr. i dati contenuti nel dossier CREA, *Annuario dell’agricoltura italiana 2018*, Roma, 2019. V. inoltre V. PAPA, «You’re lucky to get paid at all». *Segregazione occupazionale e sfruttamento lavorativo degli stranieri nel comparto agroalimentare*, in *Critica del diritto*, 2018, 35 ss.

<sup>46</sup> L. PALMISANO, *Appunti*, cit., 19. Studi empirici evidenziano che sempre più di frequente lo stesso ingresso dei migranti, specie quelli provenienti dall’Europa orientale, è organizzato e gestito da caporali legati a grandi organizzazioni criminali che realizzano una vera e propria tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento lavorativo. D. PERROTTA, *Il caporalato come sistema*, cit., 18. È peraltro dimostrato che la tratta costituisce un settore di attività piuttosto florido per le or-